

QuandoilSud3
 inizio: 19.II.2011
 per incontro di Ercolano

Quando il Sud era il Nord. Una storia non scritta.

VIII. *Un rivelatore confronto fra lo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia [decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale parlamento] sia con la Costituzione del Regno delle Due Sicilie [concessa da Ferdinando II il 10 febbraio 1848], sia, e soprattutto, con lo Statuto del Regno di Sardegna [concesso da Carlo Alberto il 4 marzo 1848].*

1. *L'unità italiana sabauda-garibaldina cancella le tradizioni istituzionali del Sud.*

È un fatto che nel momento in cui si realizza l'Unità italiana, fra 1859-60, non troverà alcuna accoglienza il modello di istituzioni e di prassi parlamentare che in Sicilia aveva da gran tempo acquisito la dimensione di una *nuova patria* (o *nazione*) *comune* a genti e tradizioni diverse. Un modello che pure esisteva da secoli nell'Isola, e che era stato rammodernato sotto la spinta di autonome istanze liberali (prima ancora che dal decisivo apporto del costituzionalismo britannico quale prese corpo nella costituzione del 1812).

Un modello che avrebbe potuto fornire esempio di una prassi collaudata nel tempo, dalla quale era pur risultata un'armonica diletta fra distinti contesti (la diversa *'personalità delle leggi'*), tutti compresi nel medesimo ordinamento parlamentare, resi coesivi in ragione del consenso, di una soluzione condivisa, della diretta partecipazione. Erano stati questi i comportamenti storicamente collaudati nella storia siciliana, codificati nella secolare costituzione materiale e nel 1812 rammodernati nella costituzione formalmente scritta, che i liberal-moderati rivoluzionari del 1848 volevano rammodernata ulteriormente.

Era pur stata quella 'anglo-sicula' una costituzione elaborata a più mani. Intanto, dall'abate Paolo Balsamo (valente economista), con il sostegno politico, il consiglio e l'incoraggiamento di personalità d'alto lignaggio, di aristocratici e liberali come i principi di Belmonte e di Castelnuovo. Ma redatta anche grazie al patronato di un rappresentante liberale del Governo inglese, *Lord Bentinck*, tanto da rappresentare una costituzione valida non solo sul momento (contro cioè il modello imperiale francese), ma ancor prima contro la minaccia giacobina di un livellamento egualitario che risultava ai liberal-moderati siciliani come l'interfaccia dello stesso assolutismo di Ferdinando IV di Borbone.

Avrebbe quindi ragione, oggi, lo storico Roberto Martucci a sottolineare come questa costituzione 'anglo-sicula' del 1812 fosse ben più avanzata dello *Statuto albertino* del 1848, peraltro rimasto troppo a lungo l'unica carta costituzionale dell'Italia unita, cioè fino alla nostra carta repubblicana?

Di sicuro si può dire che tale modello siciliano di una *patria comune* (comune a genti e tradizioni diverse) si ripropose proprio nel mezzo della

crisi degli Stati italiani nel fatidico 1848, assumendo subito il carattere di documento il più storicamente sperimentato ed il più completo in termini di rappresentanza parlamentare. Quindi un modello di per sé capace di fronteggiare l'assolutismo monarchico ed il centralismo statalistico, surrettiziamente insito anche nelle diverse forme di costituzionalismo, allora *octroyé* da alcuni sovrani italiani, non senza una parvenza di adesione ai progetti di unità federativa e di una Lega italiana. La sequenza di frettolose concessioni di costituzioni e statuti da parte di questi Sovrani italiani, subito dopo l'insorgenza della rivoluzione siciliana (nel gennaio 1848), ne è testimonianza palese.

Tuttavia, ancora una volta dopo il 1820, è l'anglo-sicula costituzione del 1812 che si pone come il referente immediato dello *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale parlamento siciliano*¹, peraltro inteso a rivedere sostanzialmente la stessa costituzione 'anglo-sicula', come del resto già annunciato nel proclama emesso dal *Comitato generale* siciliano il 2 febbraio 1848.

In questo proclama sono espresse chiaramente sia l'intenzione di convocare un *parlamento generale* dell'Isola (con il compito di procedere appunto alla revisione della costituzione del 1812), sia di esercitare le funzioni di governo provvisorio in tutta la Sicilia, sin quando non si fosse riunito il suddetto parlamento².

Nel frattempo, a Napoli, con un decreto del 29 gennaio 1848, Ferdinando II di Borbone cerca in qualche modo di reagire al pericolo rappresentato dagli eventi siciliani. Si affretta ad annunciare la concessione di uno *Statuto*, cosa che poi avvenne di lì a pochi giorni, il 10 febbraio seguente (con il titolo di: *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*).

In Sicilia, da parte sua il *Comitato generale* reagì con una dichiarazione nella quale si sottolineava il fatto di non accettare tale Statuto, argomentandone i motivi in termini di difesa dell'antico parlamento siciliano e di una propria costituzione, di cui si prospettava l'adattamento formale alle nuove istanze di partecipazione. E si precisava, inoltre, che non si sarebbero deposte le armi se non quando si fosse radunato questo nuovo *General parlamento* siciliano ed si fosse attuata la revisione della Costituzione del 1812 in uno *Statuto del Regno di Sicilia*³.

Nondimeno, tale 'revisione' siciliana venne preceduta sui tempi della sua effettiva emanazione (nel luglio 1848) appunto dalle concessioni delle carte costituzionali da parte di alcuni sovrani degli Stati pre-unitari italiani, i cui sovrani si erano comunque affrettati a prevenire esiti analoghi a quelli della rivoluzione siciliana.

In una sorta di reazione a catena, il 10 febbraio 1848 - dopo la sommossa di Genova (del 3 gennaio) e la rivoluzione di Palermo (appunto del 12 dello stesso mese) - Ferdinando II di Borbone promulga effettivamente la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*⁴. Decisione seguita, il 15 febbraio 1848, da Leopoldo II d'Asburgo-Lorena, il quale si preoccupa anch'esso

¹ *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento*, in: A. ACQUARONE-Mario D'ADDIO-Guglielmo NEGRI, *Le costituzioni italiane*. Milano, Edizioni di Comunità, 1958, pp. 579-587.

² Alberto ACQUARONE, *Statuto del Regno di Sicilia (1848)* [-] *Atto costituzionale di Gaeta (1849)*, in: *Ibidem*, p. 577.

³ *Ibidem*, l. c.

⁴ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], in: *Ibidem*, 565-573.

di concedere uno *Statuto del Granducato di Toscana*⁵. Poco dopo, il 4 marzo 1848, lo stesso Carlo Alberto promulga lo *Statuto del Regno di Sardegna*⁶. Infine, il 24 marzo 1848, è Pio IX che concede lo *Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati della Chiesa*⁷.

Tuttavia, ai fini del nostro discorso sulla storia non scritta di *Quando il Sud era il Nord*, il vero nucleo della questione verte proprio su quello che si pone come il rivelatore, duplice, confronto fra lo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* [decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale parlamento] sia con la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [concessa da Ferdinando II il 10 febbraio 1848], sia, e soprattutto, con lo *Statuto del Regno di Sardegna* [concesso da Carlo Alberto il 4 marzo 1848].

A questo riguardo un indubbio merito storiografico spetta a Roberto Martucci⁸ che proprio sul vero significato dello *Statuto albertino* (appunto il poc'anzi citato *Statuto del Regno di Sardegna*) fornisce un'ampia interpretazione sulla sostanziale riduzione di implicazioni rappresentative parlamentari che questo documento riveste sia rispetto alla *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* di Ferdinando II, sia rispetto al rivoluzionario *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia*.

Come giustamente rileva Martucci, il modello cui si ispira lo *Statuto Albertino* è ripreso quasi puntualmente dalla *Charte constitutionnelle* concessa (*octroyée*) da Luigi XVIII in data 4 giugno 1814⁹, a cominciare dall'art. 1, che ricalca gli artt. 5-6 della *Charte*, e precisamente nel senso che: “*La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi*”¹⁰. Diverso invece sia il criterio adottato dalla *Costituzione del regno delle Due Sicilie*, riguardo agli altri culti (all'art.3: “*L'unica religione dello Stato sarà sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa mai essere permesso l'esercizio di alcun'altra religione*”)¹¹, sia il silenzio in proposito manifestato dallo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* (all'art. 1: “*La religione dello Stato è la cattolica, apostolica romana. quando il re non vorrà professarla sarà ipso facto decaduto*”)¹².

2. *La summa di poteri del Sovrano nello Statuto del Regno di Sardegna (o Statuto Albertino).*

le prerogative del Re si dimostrano superiori a quelle del Parlamento e dell'esecutivo, come Martucci evince dall'esame del blocco degli articoli compresi fra il 2 ed il 10. Collocandosi “al centro” di questa Carta fondamentale dello Stato sardo, “il monarca era [...] contitolare del potere legislativo (art. 3), titolare unico del potere di sanzionare e promuovere le leggi (art. 7), contitolare dell'iniziativa legislativa”¹³.

⁵ *Statuto del Granducato di Toscana* [15 febbraio 1848], in: *Ibidem*, pp. 634-641.

⁶ *Statuto del Regno di Sardegna*, [4 marzo 1848], in: *Ibidem*, pp. 662-669.

⁷ *Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati della Chiesa* [24 marzo 1848], in: *Ibidem*, pp. 599-607.

⁸ Roberto MARTUCCI, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma, Carocci, 2002.

⁹ *Ibidem*, p. 35.

¹⁰ *Statuto del Regno di Sardegna*, [4 marzo 1848], cit. p. 662.

¹¹ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., p. 565.

¹² *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento*, p. 579.

¹³ *Ibidem*, p. 40.

Al re era inoltre attribuito “l’importantissimo potere di scioglimento della camera elettiva e di proroga (aggiornamento) delle sessioni parlamentari senza che fossero predisposti dei vincoli rigidi in ordine alla durata minima di apertura delle Camere”, per cui veniva lasciata “alla mercé della prerogativa regia la vita del parlamento”, senza che il Presidente del Consiglio potesse farci nulla”¹⁴.

Né soltanto questo, infatti, l’art. 5 dello stesso Statuto (“integrato dagli artt. 6 e 65 che davano base legale a tutte le nomine sovrane”) attribuiva al Capo dello Stato, cioè al Re, “la totalità del potere esecutivo”, ossia la nomina e revoca dei ministri (per l’art. 65), in “un regime di totale irresponsabilità politica garantito dalla previsione dell’assoluta inviolabilità della persona del re (art. 4)”¹⁵.

Un concetto ambiguo, questo dell’inviolabilità, sottolinea Martucci, al di là della stessa ambiguità della nozione, spingendosi qui “fino alle soglie dell’insindacabilità degli atti di governo”, insindacabilità del tutto estranea “al moderno costituzionalismo”¹⁶.

L’art. 5 non si limitava a indicare genericamente nel Re “il Capo supremo dello Stato”, ma gli attribuiva “il comando delle armate di terra e di mare, la totalità della dichiarazione di guerra, la responsabilità della firma dei trattati internazionali”, e lo sollevava “dall’obbligo di informare integralmente le Camere”, per cui poneva le premesse “per una politica regia indipendente da quella ufficiale del governo”¹⁷.

Il fatto che lo *Statuto Albertino* attribuisse al Re una somma di “poteri forti” è confermato - intanto - sia dall’attribuzione in via esclusiva del potere esecutivo (art. 5), sia dalla facoltà di proroga e di scioglimento della Camera dei Deputati (art. 9), sia dalla nomina e dalla revoca dei ministri (art. 65). Inoltre, spettava al Re la stessa “nomina a tutte le cariche dello Stato (art. 6)”, ivi comprese la totalità dei Senatori (art. 33) e dell’Ufficio di presidenza del Senato (art. 35)¹⁸.

3. *Le prerogative sovrane nella napoletana Costituzione del Regno delle Due Sicilie.*

Ora, rispetto allo Statuto Albertino, quali erano le prerogative che la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [concessa poco prima da Ferdinando] riservava al Re? In gran parte queste risultano analoghe, essendo la costituzione francese del 1830 la medesima fonte ispiratrice del documento napoletano. Anche nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* il monarca era sia contitolare del potere legislativo (qui all’art. 4, anziché all’art. 3 come nello *Statuto Albertino*), sia titolare unico del potere di sanzionare le leggi (all’art. 65, anziché all’art. 7), sia contitolare dell’iniziativa legislativa (all’art. 6, anziché all’art. 10 [ma senza la precisazione della priorità che nello stesso art. 10 lo Statuto Albertino si riconosceva alla Camera elettiva per proposte di legge riguardanti i tributi])¹⁹.

Anche nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* al monarca era attribuito l’importante potere di scioglimento della camera elettiva, nonché di

¹⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁵ *Ibidem*, p. 41.

¹⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁸ *Ibidem*, p. 45.

¹⁹ *Ibidem*, p. 40.

proroga delle sessioni parlamentari (qui all'art. 64, anziché all'art. 9 come nello *Statuto Albertino*). Anche qui, nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* un analogo art. 5 conferiva l'esclusiva del potere esecutivo al Re, l'art. 63 (anziché l'art. 4 dello *Statuto Albertino*). Ma nel definirlo come "il capo supremo dello Stato" si precisava che "la sua persona [...] sacra e inviolabile", e non era "soggetta ad alcuna specie di responsabilità", dunque andando ben oltre la lettera dello Statuto Albertino, che invece non era esplicita su questa irresponsabilità²⁰.

Se in entrambi i documenti un art. 5 conferiva al Sovrano l'esclusiva del potere esecutivo, tuttavia in quello dello *Statuto Albertino* venivano precisate non solo sia la sua titolarità sia del comando delle armate di terra e di mare, sia totalità della dichiarazione di guerra, sia la responsabilità della firma dei trattati internazionali (titolarità che invece nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* venivano definite in uno specifico art. 63), ma anche che il Sovrano era sollevato dall'obbligo di informare integralmente le Camere - come dice Martucci - nel senso che ne doveva dare semplicemente "notizia alle Camere" e solo nel caso "che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune"²¹.

Invece, nel sopra citato art. 63 della *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* si prevedeva che il Re "negoziava i trattati di alleanza e di commercio e ne chiede l'adesione alle camere legislative prima di ratificarli"²². Qui, diversamente dallo *Statuto Albertino* non si ponevano affatto le premesse che lo Statuto Albertino poneva "per una politica regia indipendente da quella ufficiale del governo"²³.

Per il resto, anche nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* si conferiva al Re una somma di poteri forti, anche se nell'art. 71²⁴, precisando - analogamente all'art. 65 dello *Statuto Albertino* - che i ministri sono responsabili, qui non si prevede affatto né la loro nomina, né la loro revoca da parte del Sovrano stesso (come invece prevedeva il suddetto art. 65).

4. Il confronto fra il tipo di rappresentanza parlamentare della Costituzione del Regno delle Due Sicilie con quella dello Statuto del Regno di Sardegna (o Statuto Albertino)

Un ulteriore punto di confronto di questo *Statuto del Regno di Sardegna* con la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [concessa da Ferdinando II], verte sull'analisi del tipo di rappresentanza politica previsto dai due documenti. Riguardo 'Camera alta', qui intitolata *Senato*, l'art. 33 dello *Statuto Albertino* ne precisava la composizione sulla base di "membri nominati a vita dal Re, di numero non limitato", scelti fra le categorie indicate dai successivi 21 commi, che in prevalenza comprendevano membri già titolari delle supreme cariche dello Stato, della magistratura e della cultura accademica e della pubblica istruzione²⁵. Sola eccezione nei commi 20 (che comprendeva nella scelta sovrana anche "coloro che per con servizi e meriti

²⁰ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., p. 571.

²¹ *Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 662.

²² *Ibidem*, l. c.

²³ MARTUCCI, *Op.cit.*, p. 41.

²⁴ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., p. 572.

²⁵ *Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 665.

eminenti hanno illustrata la Patria”) e 21 (che introduceva un criterio di ‘nobilitazione’ per meriti meramente censitari, comprendendo : “*Le persone che da tre anni pagano tremila lire d’imposizione diretta, in ragione de’loro beni, o della loro industria*”)²⁶.

A differenza della ‘*Camera elettiva*’, il Presidente del Senato era anch’esso di nomina regia (art. 35), ciò che ne faceva “un interlocutore privilegiato del re”²⁷. Al Senato, oltre che contitolare nel potere legislativo, veniva attribuita la rilevante “*funzione giurisdizionale di natura politica, ossia quella di Alta Corte di giustizia*”²⁸, ai sensi dell’art. 36 competente sia nel perseguire “*i crimini di alto tradimento o di attentato alla sicurezza dello Stato, sia per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei Deputati*”²⁹.

E quindi, rispetto a queste prerogative previste per il Senato dallo *Statuto Albertino*, sostanzialmente analoghe erano quelle previste dalla *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* (che comunque chiamava la ‘*Camera alta*’ ancora con la terminologia della tradizione anglo-siciliana del 1812 e della stessa *Charte* francese del 1814: ossia la *Camera dei Pari*, della quale si precisava (agli artt. 43-44), ossia una stessa composizione sulla base della volontà regia, ancorché - a differenza del documento sardo-piemontese - invece in quello napoletano non si parlava di *nomina*, ma di *elezione*.

Termine, questo dell’ *elezione*, che fa pensare ad un’intenzionale ripresa della tradizionale terminologia delle terne, presentate allo stesso Sovrano (ad esempio ai sensi dell’art. 224 della *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*, del 1820, relativamente alla scelta dei membri per il *Consiglio di Stato*)³⁰. Intenzione che del resto palesa il rinnovarsi dei propositi conciliativi di Ferdinando II (palesati all’inizio del suo Regno), intanto - va sottolineato - perché si riprende la medesima intitolazione dello stesso documento costituzionale del 1820 (appunto già allora intitolato: *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*), e - non ultimo - per il recupero della terminologia di *Camera dei pari*, adottata nel 1812, secondo le posizioni più avanzate del costituzionalismo anglo-sassone, nella cosiddetta costituzione ‘anglo-sicula’ (propriamente: *Basi della Costituzione di Sicilia*)³¹. Intitolazione che invece era stata abbandonata dal Regime costituzionale del 1820, in ossequio al criterio monocamerale derivato dalla Rivoluzione francese.

Per il resto, non diversamente dai Senatori previsti dallo *Statuto Albertino*, anche i *Pari* erano scelti in numero illimitato, e fra alcune specifiche categorie, indicate nei successivi 11 commi dell’art. 47, ossia secondo lo stesso criterio di membri già titolari delle supreme cariche dello Stato, della magistratura e della cultura accademica (qui, però, con esclusione della pubblica istruzione)³².

Ma se al primo comma dell’art. 47 si prevedeva anche qui una, diciamo, riserva cetuale nel senso che erano eleggibili tutti coloro che “*hanno una rendita imponibile di ducati tremila, posseduta da otto anni*”, tuttavia non vi era

²⁶ *Ibidem*, l. c.

²⁷ MARTUCCI, *Op. cit.*, p. 69.

²⁸ *Ibidem*, p. 69.

²⁹ *Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 665.

³⁰ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [9 dicembre 1820], in: A. ACQUARONE-Mario D’ADDIO-Guglielmo NEGRI, *Le costituzioni italiane*, cit., p. 491

³¹ *Basi della Costituzione di Sicilia* [10 agosto 1812], in: A. ACQUARONE-Mario D’ADDIO-Guglielmo NEGRI, *Le costituzioni italiane*, cit., pp. 403-460.

³² *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., pp. 568-569.

invece un'analogia designazione che l'art. 33 dello *Statuto Albertino* al comma 20 prevedeva per “*coloro che per con servizi e meriti eminenti hanno illustrata la Patria*”³³.

D'altra parte, il Presidente della *Camera dei Pari* era anch'esso di nomina regia (art. 43, anziché l'art. 35), a differenza della ‘*Camera elettiva*’, che invece - anche qui - lo eleggeva dal suo ambito (art. 61, anziché art. 43)³⁴. Analoga anche la funzione giurisdizionale di natura politica, attribuita alla *Camera dei Pari* nella facoltà di costituirsi in *Alta Corte di giustizia* - ai sensi dell'art. 48 (anziché l'art. 36 dello *Statuto Albertino* - competente nel perseguire i crimini di alto tradimento o di attentato alla sicurezza dello Stato commessi dai membri di entrambe le camere.

Tuttavia un'ulteriore differenza rispetto al suddetto art. 36 dello *Statuto Albertino* emerge invece dall'art. 48 della *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*, dove non si prevedeva affatto la competenza di un tale organismo per giudicare i ministri accusati dalla *Camera dei Deputati* (prevista invece dallo *Statuto Albertino*)³⁵.

In quel che attiene ad ulteriori confronti, ancora riguardo alla *Camera dei Deputati* va sottolineato che - non diversamente dallo *Statuto Albertino* - anche quella prevista dalla *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* esprimeva un sistema bicamerale in cui però solo essa era investita di legittimità dal basso, cioè dal voto del corpo elettorale. Sulle altre analogie, va rilevato che - oltre appunto al fatto che entrambe eleggevano al loro interno il loro Ufficio di presidenza - sia nell'uno che nell'altro documento ci si riferisce al concetto che i Deputati “*rappresentano la Nazione*”.

L'art. 50 della *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*, recita infatti: “*I deputati rappresentano la nazione in complesso e non le province ove furono eletti*”³⁶. A sua volta lo *Statuto Albertino*, all'art. 41 dichiara: “*I Deputati rappresentano la Nazione in generale e non le sole province in cui furono eletti*”³⁷.

Precisazione formulata in entrambi i documenti, che comunque assume diversa rilevanza nell'uno rispetto all'altro.

Nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*, il referente alla “*nazione in complesso*” è particolarmente significativo a fronte della stessa rivoluzione siciliana del gennaio dello stesso 1848. Una rivoluzione costituzionale incentrata proprio sulla rivendicazione di una piena autonomia della ‘*nazione siciliana*’ rispetto all'incorporamento subito sin dal 1816 (con il colpo di Stato di Ferdinando IV, che creando il Regno delle Due Sicilie, aveva inglobato la nazione siciliana nella nazione napoletana).

Nello *Statuto Albertino*, il referente alla “*Nazione in generale*” e non alle sole “*province in cui furono eletti*” suona come un preventivo rifiuto della prospettiva federalista avanzata dai sostenitori di una *Lega italiana* (sia i neo-guelfi, sia i mazziniani, sia i liberali).

Ma, precisato questo, molto più spazio e contenuto nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* veniva dato - rispetto allo *Statuto Albertino* - alle funzioni della Camera dei Deputati. In effetti, l'art. 41 dello *Statuto Albertino* considerava soltanto i soli requisiti sia di essere sudditi, sia dell'età minima (trent'anni), sia del godimento dei diritti civili), sia di “*altri requisiti voluti dalla legge*”, rinviando cioè a successive decisioni

³³ *Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 665.

³⁴ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., p. 570.

³⁵ *Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 665.

³⁶ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., pp. 569-570.

³⁷ *Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 666.

legislative i criteri relativi al censo³⁸. Non vi è nemmeno alcuna distinzione fra elettorato attivo e passivo, che al contrario nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* è ben sviluppato, comunque secondo criteri censitari, rispettivamente nei sei commi dell'art. 56 e nei due dell'art. 57³⁹.

5. *Le differenze che emergono dal confronto fra, da un lato, la napoletana Costituzione del Regno delle Due Sicilie e, dall'altro lato, del sardo-piemontese Statuto Albertino con il rivoluzionario Statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento.*

Un raffronto fra questi due documenti (sardo e 'duesiciliano') con il rivoluzionario *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento*⁴⁰, evidenzia singolari differenze che testimoniano quanto il Sud e l'Italia intera abbiano perduto con la repressione del Regno di Sicilia nel marzo-aprile del 1849 da parte del Borbone (e poi con l'Unità d'Italia piemontese-garibaldina) in termini di avanzamento sulla via di un costituzionalismo liberal-parlamentare, del resto compatibile con le istanze federaliste attive nell'Isola come nel resto d'Italia prima dell'Unità sardo-piemontese.

Tale *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* risulta, al tempo stesso, sia innovativo, cioè più liberal-democratico, rispetto alla stessa *Costituzione siciliana* del 1812 (cui pure si ispira), sia nettamente contrapposto in senso comunque liberal-parlamentare rispetto alle suddette costituzioni sarda volute rispettivamente da Ferdinando II per il *Regno delle Due Sicilie* e da Carlo Alberto per il *Regno di Sardegna*.

Non va, intanto, dimenticato che, appunto ispirandosi al bicameralismo della Costituzione siciliana del 1812, lo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* la innova decisamente, soprattutto in merito alla rappresentanza parlamentare, sostituendo alla *Camera dei Pari* un *Senato*, con chiaro riferimento alla sovranità popolare (art. 5: "Il parlamento, composto da rappresentanti del popolo, è diviso in due camere, dette l'una dei deputati; e l'altra dei senatori")⁴¹.

Su questo punto è particolarmente significativo che alla sola rappresentanza della sovranità popolare venga attribuito il potere legislativo, per un verso appunto diversificando la titolarità parlamentare rispetto a quella della costituzione del 1812 (ancora incentrata sulla Parìa), e per altro verso contrapponendosi alla 'contitolarità' col sovrano prevista per il potere legislativo sia dallo Statuto Albertino e dalla Costituzione di Ferdinando II. Invece è eguale nei tre documenti la titolarità del potere esecutivo attribuita al sovrano.

IX. L'esito radical-democratico della rivoluzione siciliana del 1848.

1. A Palermo, il 25 febbraio 1848, a conclusione di una prima fase della rivoluzione, il *Comitato generale* emana due importanti documenti. Il primo ha finalità immediatamente militari: l'*Organico della marina Siciliana*, inteso a

³⁸ *Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 666.

³⁹ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., p. 570.

⁴⁰ *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento*, cit.

⁴¹ *Ibidem*, p. 579.

ristrutturare “*un corpo di Marina nazionale siciliana per servizio de’ vari porti dell’Isola, e per equipaggiare le barche cannoniere [...]*”⁴²[Num. 74], pp. 141-145.

Il secondo documento è l’*Atto di convocazione del parlamento generale di Sicilia*, preceduto da *Rapporto della Commissione incaricata di presentare un lavoro preparatorio sull’Atto di convocazione del General Parlamento di Sicilia* del contenuto politico-istituzionale contenuto nell’Atto stesso. Tale *Rapporto* reca in calce le firme dei componenti stessi della Commissione, ossia del suo presidente Pasquale Calvi, e degli altri componenti: Vito Beltrani, Gabriele Carnazza, Francesco Ferrara, e soprattutto quello che si firma come il suo relatore, Emerico Amari⁴³.

Il *Rapporto* dimostra come le linee di riforma e di adattamento della costituzione ‘anglo-sicula’ del 1812 fossero stabilite dal gruppo dei cosiddetti ‘*mediatori*’, ossia da coloro che si ponevano fra gli eredi del ceto costituzionale aristocratico-borghese del 1812 e del 1820 ed i ‘*democratici*’ (sul tipo, cioè, di Giuseppe La Masa, di Francesco Crispi, il barone Riso, etc.).

§

Le vicende seguenti avrebbero poi dimostrato la sorta di dissolvenza di questo partito dei ‘*mediatori*’, in parte - se non davvero attratto dalle posizioni dei ‘liberali’ aristocratico-borghesi - certamente trascinato su una linea progressista-democratica, che per un verso avrebbe marcato sempre più l’atteggiamento bellicista del partito d’azione, mentre - per altro verso - avrebbe segnato la divaricazione fra i repubblicani influenzati da Mazzini e coloro che ormai guardavano all’unità italiana sotto i Savoia.

§

Intanto, però, il fatto che l’*Atto* (datato al 26 febbraio e recante in calce le firme di tutti gli esponenti dei diversi schieramenti) vedesse anche ai primi posti dei firmatari i più bei nomi della nobiltà liberale, volutamente ‘*intercalati*’ a quelli della nuova ‘borghesia liberale’, dimostra come l’antico partito costituzionalista isolano sottoscrivesse le rilevanti modifiche apportate su istanza di quest’ultima alla costituzione del 1812.

In successione, vi figurano le firme di Ruggiero Settimo, poi quella del ‘borghese’ Mariano Stabile, quindi quella Principe di Pantelleria, poi quella del barone Riso (la parte ‘borghese’ della nuova nobiltà), quindi del ‘borghese’ Pasquale Calvi, e poi del Marchese di Torre Arsa (o Torrarsa), del Principe di Scordia, del barone Casimiro Pisani⁴⁴.

In sè e per sé l’*Atto* recepiva e codificava quanto il *Rapporto* aveva elaborato, predisponendosi così i principali contenuti della riforma della

⁴² *Ibidem*,

⁴³ *Ibidem*, p. 159.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 166. La persistenza di questo criterio di intercalazione ideologico-programmatica impronta l’ulteriore sequenza di firme, quelle del ‘professore sacerdote’ Gregorio Ugdulena, del Conte di Sommatino, e poi quelle di Vito Beltrani, Vincenzo Errante, Francesco Anea, del Conte Aceto, del Duca di Monteleone, del duca di Serradifalco, e poi di Francesco Trigona, e fra le molteplici altre quelle del duca di Gualtieri, del marchese di Spedalotto, del duca Giulio Benzo della Verdura, di Francesco Crispi, e quelle dei suddetti ‘*mediatori*’ (oltre ai già qui elencati Pasquale Calvi e Vito Beltrani, anche Gabriele Carnazza, Francesco Ferrara ed Emerico Amari) (*Ib.*, pp. 167-168).

costituzione del 1812, quale si venne poi sviluppando nel documento conclusivo nel luglio di questo 1848.

Nel *Rapporto*, in effetti, - ricordato che il “*primo bisogno dei popoli è l'ordine ed un governo forte, che possa mantenerlo*” - si precisava che un tale governo dovesse necessariamente essere “*l'espressione del voto nazionale*”, originato cioè “*dalla rappresentanza nazionale*”, per cui per il *Comitato generale* non si trattava tanto di convocare un Parlamento (quello antico, che era stato seppellito dal passato governo borbonico, cioè “*condannato ad un perpetuo sonno*”), quanto di determinare le condizioni per cui se ne potesse avere uno nuovo⁴⁵.

Ora, un “*parlamento nuovo*” che - “*così francamente e proprio jure riunito, ha poteri più estesi d'ogni altro*” - “*ha poteri più estesi d'ogni altro*”, è cioè un “*vero Parlamento costituente*”⁴⁶. In questi termini, la cesura rispetto alla costituzione del 1812 era più definitiva di quanto non sembrasse, quantunque si adottasse il bicameralismo (denunciando la tragicità delle assemblee uniche rivoluzionarie) e si mantenesse sia la Camera alta come una *Parìa* (ancora formata di *Pari temporali* e di *Pari spirituali*) però non più sul criterio ereditario, ma ampliata ad accogliere “*un sangue nuovo ed egualmente puro, il sangue popolare*”⁴⁷.

Si prevede infatti che escludendo i non Siciliani ed i titolari di mere Commende (sin li considerate abilitanti gli ecclesiastici alla *Parìa*), il numero dei *Pari*, ereditari o meno, si sarebbe dimezzato per cui si proponeva che “*fatta una lista delle Parie vacanti, di accordo con la Camera dei Pari e quella dei Comuni, per tutte le vacanze rispettive di Pari temporali e spirituali si supplicano altrettanti membri, che la camera dei Comuni proporrà in terna, nella quale quella dei Pari necessariamente sceglierà*”⁴⁸.

La conclusione in proposito era quindi che in “*questo modo avremo una Camera dei Pari democratica quanto quella dei Comuni*”, e l'elemento aristocratico - “*se pure esiste [-], si fonderà col popolare; e così avremo tuti i vantaggi di due Camere senza averne i pericoli*”⁴⁹.

Ora, proprio il sopra citato principio di “*un sangue nuovo ed egualmente puro, il sangue popolare*”⁵⁰, ci introduce a quello che a mio avviso rappresenta il cardine dell'intera transizione dall'antico al nuovo regime, dalla continuità dell'ordine antico alla radicale novità dell'ordine nuovo, costituendo il fattore più problematico, ed irrisolto, dalla Rivoluzione francese sino alla Restuarazione europea. In che senso?

Certo non in quello delle complesse, ambigue (ed a tratti umilianti e quindi spiacevoli suggestioni) dello spagnolesco concetto di una “*limpieza de sangre*”, indebita definizione formale di un principio che assolutizzava una verità parziale, ponendosi come fonte di innumerevoli prepotenze, di privilegi senza funzioni, di pregiudizi privi di un sostanziale fondamento nell'esperienza preterita.

⁴⁵ *Rapporto della Commissione incaricata di presentare un lavoro preparatorio sull'Atto di convocazione del General Parlamento di Sicilia*, in: *Collezione ufficiale degli Atti del Comitato generale di Sicilia dell'anno 1848*, Palermo, dalla Stamperia e libreria di Antonio Muratori, tipografo del Ministero della Giustizia, 1848, [Num. 75], pp. 149-150.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 150.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 159.

⁴⁸ *Ibidem*, l. c.

⁴⁹ *Ibidem*, l. c.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 159.

Una *'limpiezza de sangue'* cui nessuno in definitiva più credeva, a cominciare da Joseph de Maistre, che si chiedeva come mai l'aristocrazia attuale assomigliasse così poco ai tratti fisiognomici riscontrabili nelle statue degli antenati. Aveva in mente l'*orrifico* ritratto bronzeo di Carlo VIII di Valois (al Bargello di Firenze), o il quasi caricaturale di Enrico VIII d'Inghilterra (quello della maturità, un po' alticcio ed obeso, non quello nell'armatura con il suo cope più o meno fertile di suggestioni per le intemerate fanciulle del suo regno), o il 'mediceo' Luigi XIV di Francia, caricaturalmente innalzatosi di statura, con parrucca smisuratamente alta, con i non bassi tacchi rossi, e soprattutto le lenti deformanti della Galleria degli specchi, a Versailles? Poco importa. Goya avrebbe impietosamente ritratto i reali di Spagna in una veridica ridicola bruttezza che evidentemente compiaceva i suoi stessi committenti reali.

Il fatto è che con tale concetto si riduceva comunque al solo elemento biologico, strettamente determinante (sinistra prefigurazione dei fraintendimenti e delle *'demi-lumières'* neo-positiviste, se non immediatamente del già incombente *'degobinismo'*, o, peggio ancora, del *'darwinismo sociale'*), qualcosa di sostanzialmente diverso. Un *qualcosa*, però, di veramente fondamentale: ciò che in ultima analisi si configura come quel *Quid* che - al di là di intrecci ed incroci, di stirpi e di popoli - aveva costituito il vero fattore qualificante una preminenza che non era solo di potere, di ricchezza, di prestigio.

Una preminenza che era anzitutto una superiorità acquisita con le coraggiose scelte di vita (spirituale, religiosa, etico-politica), ossia nell'eroica adesione ed in una costante osservanza etica (protratta per anni e generazioni) di quegli specifici valori etico-politici che avevano fatto grande il *Regno del Sud*.

Era questo l'elemento decisivo che aveva potuto vedere la realizzazione di una creazione essenzialmente 'artificiale', una vera 'opera regia', o opera 'architettonica' (secondo il concetto ellenico di politica), che sarebbe stato poi un errore micidiale ridurre ad una qualsivoglia spontaneità naturale (ieri di spagnoleschi *'gentilbombres'*, oggi di borghesi e di popolari, in maniera troppo presuntuosa ed immediata autoconsideratisi *'todos caballeros'*).

Ma questo *qualcosa* veniva ora, qui come nella Francia della restaurazione borghese, ridotto ad un "*sangue nuovo ed egualmente puro, il sangue popolare*"⁵¹. Si 'dimenticava' lungo questa deriva l'esperienza acquisita da determinate famiglie, da un intero ceto, che pure fra 1812 e 1820 non avevano dimenticato il modello in cui si erano codificati i suddetti valori, né la sua difesa - al prezzo di carcerazioni, esilio e morte - e cioè quella 'capacità politica' di porsi come ceto intermedio fra il potere monarchico (accentratore, livellante) e l'anarchia di non più raffrenate e guidate istanze popolari.

E qui il *rodus ac salta*: il qui cos' definito "*sangue nuovo ed egualmente puro*", cioè il "*sangue popolare*", sino a che punto sarebbe stato in grado di far propria, e fino in fondo, la sostanza di questa eredità durata sette secoli. Sarebbero stati davvero, questi radicalismi democratico-borghesi, naturale frutto dell'impazienza degli *homines novi* (inclinati a considerare le istituzioni passate come un intralcio a quel moto accelerato che consideravano quale carattere peculiare del progresso stesso) in grado di

⁵¹ *Ibidem*, p. 159.

capire e di assicurare in forme nuove una tale continuità, sia pure nel variare ed ampliarsi delle situazioni e delle istanze? E, senza inorgogliersi nel rivendicare un ordine radicalmente nuovo?

Del resto una fissità delle forme istituzionali del passato era stata rifiutata *in primis* dall'aristocrazia che abbandonò per tempo (nel 1812 e nel 1820, ed ancora adesso nel 1848) ogni 'privilegio feudale'. Ma il fatto era che dietro questa continuità (a sua volta formalmente evocata nell'iniziale consenso di tutti alla rivoluzione) si stavano corroborando le basi di quel primato della borghesia economica che già i nomi più in vista del liberalismo di orientamento religioso (che univa i cattolici Maistre e Bonald al protestante Burke) avevano indicato come il vero risultato del lungo travaglio fra Rivoluzione e Restaurazione. Un risultato che ora si 'inverava' con la rivoluzione francese del 1830, definita come espressione della 'monarchia borghese'?

Una borghesia che, non solo nella Francia di Luigi Filippo, ma anche nel *Regno del Sud* certamente non era senza radici, ma sempre più si dimostrava incerta sul sistema istituzionale da adottare, oscillando fra un 'repubblicanesimo' ancora indefinito e tentazioni puramente oligarchiche. Avrebbero poi prevalso i progetti solo formalmente intesi ad instaurare la 'democrazia', ma sostanzialmente orientati all'immediata acquisizione del potere, facendo leva sullo scontento delle masse popolari, per poi adattarsi - volta a volta - a chi, ed a qualunque titolo, detenesse le leve del governo? Era forse questa la sorte della borghesia meridionale, frantumata fra un unitarismo amministrativo e militare di stampo monarchico-piemontese, ed un volotarismo insurrezionale, mazziniano-garibaldino, a sfondo democratico-populista?

Tutto qui il quesito che si stagliava di fronte ai 'moderati', anche in quella parte di loro che pure sinceramente - per appartenenza o adesione alla nobiltà consapevole di un suo ruolo politico - credevano di stabilire una mediazione fra passato e presente, quantunque confondendo un'antica e collaudata 'costituzione mista', una struttura cetuale, politico-economica (quella aggregatasi attorno al 'mito' della costituzione 'anglo-sicula') con un federalismo che troppo giocava sulle distinzioni ed interazioni fra contesti locali, ponendo in ombra il problema della conservazione e della formazione dei ceti dirigenti.

E qui, indubbiamente, una possibilità c'era di stabilire una mediazione, se almeno uno, quello fondamentale, degli elementi costitutivi dell'edificio politico del parlamentarismo siciliano rimaneva in piedi, ossia il fattore religioso, sin qui - e non a caso - assunto come elemento aggregante e condizionante le scelte da fare relative ad un fondamento etico-religioso dell'ordinamento.

Un ordinamento che sotto forma monarchica o repubblicano-federale, sarebbe stato comunque la cosa da salvaguardare, sia contro l'assolutismo monarchico che contro l'anarchia popolare. Ma una tale conservazione poteva attuarsi non già attraverso statiche forme di privilegi senza più funzioni (che del resto il ceto 'aristocratico-liberale' aveva rinnegato da tempo), ma attraverso una rivoluzione che recuperasse l'originario ruolo di tutta una serie di corpi intermedi, che ora una parte della borghesia (quella di tendenze oligarchiche) cercava di inglobare. L'attacco, in gran parte strumentale ed immotivato, alle proprietà ecclesiastiche avrebbe di lì a poco - come già nel 1820 nel

corso del Regime costituzionale napoletano - colpito particolarmente gli Ordini regolari.

Sotto questa luce, ben poco attingeva alla sostanza di una ‘costituzione mista’, quale sarebbe stata quella da rivitalizzare, la mera riproposizione del dettagliatissimo elenco predisposto a suo tempo, sin dall’agosto 1846, dalla borbonica *Direzione centrale di statica*, che ora il *Comitato generale* prendeva a riferimento delle ripartizioni elettorali⁵². Fra il 28 ed il 29 febbraio 1848 si pubblicano sia il *Proclama per l’elezione dei rappresentanti*, sia la *Disposizione che sospende il Carnevale* (qui con la motivazione che “non sarebbe convenevole che a Palermo ci si abbandonasse a tutti i trasporti della gioia”, mentre ancora “la generosa città di Messina [...] lotta ancora contro le ultime violenze di un potere illegittimo e inumano”)⁵³.

Dello stesso 29 febbraio sono comunque le dettagliate *Istruzioni pratiche per l’esecuzione delle elezioni de’Rappresentanti alla Camera de’Comuni*, inviate dal *Comitato generale* a “tutti i Comuni della Sicilia”, relative alle operazioni preliminari, alla formazione delle liste, al momento della votazione ed infine al modo di certificare il risultato della votazione⁵⁴. Del 1 marzo è l’*Ordinanza per la reclutazione del personale della Marina siciliana*⁵⁵ [Num. 79], pp. 201-202, e del 4 marzo sia la *Disposizione per un sussidio agli impiegati delle cancellerie dei Circondari*⁵⁶ [Num. 80], p. 202, sia le *Disposizioni relative alla Amministrazione della Crociata*⁵⁷, argomento questo di un’antica prerogativa del *Regno di Sicilia*, poi ripreso alcuni giorni dopo, per adattarne i proventi delle elemosine all’attuale congiuntura⁵⁸. A tal riguardo va comunque segnalato che il superamento della *Parìa* avvenne, diciamo, in corso d’opera, in quanto inizialmente l’adesione del palermitano *Comitato generale* rivoluzionario alla lettera ed allo spirito della costituzione del 1812 era sembrata indiscussa ed accettata da tutti i suoi membri.

Poi, il 5 marzo 1848, appare un proclama intitolato *Disposizione di nomina di una Commissione per esaminare i titoli dei Pari da ammettersi in Parlamento*, precisandosi ora il criterio annunciato nel *Rapporto* del 25 marzo, nel senso “che rigorosamente vi sieno ammessi coloro solamente che vi sono chiamati

⁵² *Indice alfabetico dei Comuni di Sicilia colla indicazione della Valle, del Distretto, del Circondario e della Popolazione al 1 gennaio 1844, compilato dalla Direzione centrale di Statistica in agosto 1846*, accluso in: *Ib.*, [in appendice al: Num. 75], pp. 170-185.

⁵³ *Ibidem*, [Numm. 76 e 77], pp. 186-187. Su questa sospensione del carnevale il *Comitato generale* ritorna con un *Proclama* il 5 marzo, ora sotto forma di invito alla cittadinanza (*Ib.*, [Num. 82], p. 204).

⁵⁴ *Ibidem*, [Num. 78], pp. 188-199.

⁵⁵ *Ibidem*, l. c.

⁵⁶ *Ibidem*, l. c.

⁵⁷ *Ibidem*, [Num. 81], pp. 203-204.

⁵⁸ “[...] *Intorno all’antico privilegio della Crociata, concesso a questa Isola [...] noi abbiamo sostenuto quest’anno una vera crociata, rivendicando i nostri dritti, e combattendo per la santa causa della libertà*”, per cui “*potremo a ragione (e il santo Padre ne darà volentieri il suo consenso) adoperare sì fatte contribuzioni a vantaggio della patria*”, e cioè “*serviranno ad un uso tutto sacro, a fornirci i mezzi di tutelare la nostra indipendenza [...]*” (*Disposizione intorno all’uso delle somme che si ricavano dall’amministrazione della Crociata*, in: *Collezione ufficiale degli Atti del Comitato generale di Sicilia dell’anno 1848*, cit., [Num. 89], pp. 217-218.

dalla Costituzione e dall'atto di convocazione, onde sempre più larga sia la parte dei Pari dai Comuni eletti [...]"⁵⁹.

All'art. 1, si nominano come costitutivi della Commissione un Pari spirituale (che la presiederà) e due Pari temporali⁶⁰. All'art. 2, si prescrive che coloro secondo gli artt. 19 e 20 del sopra citato *Atto di convocazione*⁶¹ (e le "mappe annesse alla fine della Costituzione") possono aver "ragione a sedere nella camera dei Pari", presenteranno "entro otto giorni dalla promulgazione del presente regolamento, alla Commissione nell'art. 1 stabilita, i titoli su'quali si appoggia il loro dritto"⁶². Di conseguenza (art. 4) nessuno dei Pari potrà "intervenire all'apertura del Parlamento, e alle sedute posteriori, se non avrà iscritto il suo nome fra gli ammessi"⁶³.

Il fatto è che sia l'art. 2 della sopra citata *Disposizione di nomina di una Commissione per esaminare i titoli dei Pari da ammettersi in Parlamento*, sia l'art. 19 dell'*Atto di convocazione*, cui si rinvia, parlando delle "mappe annesse alla fine della Costituzione" si riferisce ancora alla Costituzione 'anglo-sicula' del 1812, intitolata *Basi della Costituzione di sicilia del 1812*, dove si precisava qualcosa di diverso che non il criterio selettivo ora proposto, ossia semplicemente : che "[Tit. I, cap. IV, par. 2] La Camera de'Pari risulterà da tutti quei baroni, e loro successori, e da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, che attualmente han dritto di sedere e votare in parlamento [...]"⁶⁴.

Riguardo poi alle sopra menzionate "mappe annesse" non ve ne è traccia né in questa costituzione, né poteva esservene nella sua 'versione riformata', quale risulta lo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, decretato il giorno 10 di luglio 1848 dal generale parlamento*, in quanto - come vedremo - non si parla più di Camera alta (e tanto meno di *Parìa*), né di Camera dei comuni, bensì semplicemente di Senatori e Deputati⁶⁵.

2. Riguardo ai poteri conferiti al Sovrano, riprendendo qui la posizione assunta dalla liberale costituzione 'anglo-sicula' del 1812⁶⁶ (attenta all'esclusiva titolarità del legislativo a favore del Parlamento, in ciò

⁵⁹ *Collezione ufficiale degli Atti del Comitato generale di Sicilia dell'anno 1848*, Palermo, dalla Stamperia e libreria di Antonio Muratori, tipografo del Ministero della Giustizia, 1848, [Num. 83], p. 205.

⁶⁰ Nelle persone, rispettivamente, di monsignor Domenico Cilluffo (Arcivescovo di Adana, abate di Santa Maria della Trrana), di Giuseppe Pignatelli Cortes (Principe di Castelvetrano) e di Domenico Lo Faso Pietrasanta (Duca di Serradifalco)(*Ib.*, l. c.).

⁶¹ L'art. 19 fa riferimento al par. 2, del cap. IV del Tit. I della costituzione, ed alla "mappa annessavi"(*Rapporto della Commissione incaricata di presentare un lavoro preparatorio sull'Atto di convocazione del General Parlamento di Sicilia*, cit., p. 165), per cui si rinvia qui alla nota successiva.

⁶² *Disposizione di nomina di una Commissione per esaminare i titoli dei Pari da ammettersi in Parlamento*, cit., p. 206.

⁶³ *Ibidem*, l. c.

⁶⁴ Si tratta infatti della Costituzione 'anglo-sicula', intitolata *Basi della Costituzione di sicilia del 1812*, in: A. AQUARONE-M. D'ADDIO- G. NEGRI, *Le costituzioni italiane*, cit., p. 406.

⁶⁵ *Statuto fondamentale del Regno di sicilia, decretato il giorno 10 di luglio 1848 dal generale parlamento*, in: *Ib.*, pp. 579 e ss.

⁶⁶ Si vedano: l'Art. II delle *Basi della Costituzione di Sicilia* per il quale "Il potere legislativo risiederà privatamente nel solo Parlamento"; e l'art. III, per il quale "il potere esecutivo risiederà nella persona del re"(*Basi della Costituzione di sicilia del 1812*, cit., p. 403).

diversamente dalla stessa costituzione democratico-radical del 1820)⁶⁷, lo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* innovava comunque significativamente rispetto soprattutto alla somma di poteri che sia nel legislativo che nell'esecutivo gli erano attribuiti sia dallo Statuto Albertino, che dalla costituzione di Ferdinando II.

Definendo nel Tit. III il *Potere esecutivo*, al Capo I (*Del Re*), lo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* sottolineava questa voluta delimitazione del potere del Sovrano rispetto dalle altre due costituzioni (sarda e 'duesiciliana'), in quanto: all'art. 66 si precisava come il re non avesse altri poteri "al di là di quelli conferitigli dallo statuto", mentre all'art. 48 se ne dichiarava l'eguaglianza rispetto ad ogni altro cittadino (per cui "nei negozi civili il re è sottoposto alle leggi di privato diritto"), e all'art. 51 si dichiarava l'obbligo di consultare il Consiglio dei ministri prima di poter "esercitare alcuno dei poteri delegati a lui dalla costituzione"⁶⁸.

X. L'Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia (28 febbraio 1849) concesso da Ferdinando II di Borbone sia a fronte dell'incapacità politica del governo della borghesia liberale napoletana (di attuare le riforme senza scatenare anarchiche rivendicazioni popolari), sia a fronte del reciso rifiuto delle stesse componenti liberal-moderate del Comitato generale palermitano di accettare la precedente Costituzione del Regno delle Due Sicilie 11 febbraio 1848).

*

1. Sin dal 1845, a Napoli, si avverte il maturare della crisi che travolgerà la rivoluzione liberale contingentemente innescata dagli avvenimenti palermitani del gennaio 1848. Alla base del movimento vi sono indubbiamente due fattori determinanti.

In primo luogo, il liberalismo napoletano, a sua volta articolato in due dimensioni. Da un lato, c'è il suo centro organizzativo settario che si raccoglie attorno a Carlo Poerio (nella cui casa, dopo la morte del padre Giuseppe, nel 1843, si svolgono gli incontri di Troya, P. S. Mancini, Bozzelli, Dragonetti, Mariano D'Ayala, Gaetano Badolisi)⁶⁹. Dall'altro lato, c'è l'ambiente colto, intellettuale, che si svolge nell'accordo uso della stampa, della pubblicistica, attraverso dispute letterarie e forensi⁷⁰.

Si tratta di due cospirazioni che trovano un'amalgama con la diffusione a Napoli del neo-guelfismo, ossia del messaggio rivolto dai giobertiani *Prolegomeni del primato morale e civile degli italiani* (del 1845) agli strati intellettuali borghesi più moderni ed avanzati di una 'rivoluzione ideale'

⁶⁷ se infatti la costituzione del 1820 prevedeva che, all'art. 3, "La sovranità risiede essenzialmente nella nazione: e perciò a questa appartiene il diritto esclusivo di stabilir le sue leggi fondamentali?", tuttavia ignorava completamente la distinzione del potere legislativo rispetto all'esecutivo, dedicando solo a quest'ultimo uno specifico capitolo (il III) nel Tit. II, dove all'art. 15 si leggeva: "La potestà di far le leggi risiede nel Parlamento e nel Re", ed al successivo art. 16 si precisava che: "La potestà di far eseguire le leggi risiede nel re" (*Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [9 dicembre 1820], cit., p. 467).

⁶⁸ *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, decretato il giorno 10 di luglio 1848 dal generale parlamento*, in: *Ib.*, pp. 584-585.

⁶⁹ Guido OLDRINI, *La cultura filosofica napoletana dell'Ottocento*. Bari, Laterza, 1973, pp. 261-262.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 262.

intesa come ‘moderatismo’, cioè come ‘effettuazione politica dell’idea cristiana nella sua pienezza⁷¹.

È il momento in cui - grazie al neoguelfismo - “le forze moderate di qualunque provenienza, fin lì disperse, isolate, escono da questo loro stato [...] e, accantonando temporaneamente le loro proprie ideologie, si coalizzano e amalgamano l’un l’altra sulla base del programma neoguelfo” di *conquista dell’indipendenza* e della *libertà d’Italia*⁷².

Tale processo di amalgama prende avvio a Napoli in occasione della convocazione del VII *Congresso degli scienziati italiani*, nel settembre 1845, nel corso del quale, pur mancando esponenti di spicco delle scienze economiche e morali (le più necessarie a dare una base al suddetto principio di unione, di amalgama), una nuova prospettiva si apre nella sin lì angusta visione provinciale, e la presenza di molti studiosi di fama (come Blanch, Bianchini, De Agustinis, Vagnazzi, Scialoja, De Sanctis, De Vincenzi, Nisco, Nicolini, Troya, Manna, Mancini) evidenzia l’importanza dell’incontro, come si chiarisce particolarmente nella relazione del De Sanctis stesso, il quale indica nell’archeologia⁷³ il tipo di studio patrio e nazionale che fornisce una base all’unità intellettuale e morale d’Italia, dando un’anima ed un corpo al Risorgimento⁷⁴.

Secondo Oldrini, il primo e più importante risultato del *Congresso* è quello di spingere l’opinione colta sul terreno della *prassi politica militante*, cioè di “convincere la cultura della necessità di una rivoluzione”, alla quale del resto concorrono non solo le “forme cospirative settarie”, ma anche “forme cospirative di nuovo conio”, ossia la stampa e le dimostrazioni. E fra questa nuova pubblicistica spicca la denuncia di Luigi Settembrini, la sua *Protesta del popolo delle Due Sicilie* (del 1847), violentissimo atto di accusa all’onnipotenza della polizia⁷⁵. Riguardo alle dimostrazioni politiche, ogni avvenimento pubblico di rilievo ne fornisce occasione, come in occasione della visita di ministri stranieri, e soprattutto le notizie del “riformismo pontificio”⁷⁶.

Ne consegue, fra il luglio e l’agosto del 1847, l’intensificarsi dell’attività cospirativa. A settembre scoppiano i moti di Messina e di Reggio Calabria (immediatamente repressi), in novembre ed a metà dicembre quelli della capitale, dove avvengono - ad opera di un liberale comitato segreto, presieduto da Bozzelli - imponenti manifestazioni al grido di *Viva Pio IX!* e *Viva l’Italia!*⁷⁷.

[da qui, ora, in: Sicilia cattolica, par7]

Nel gennaio del 1848 si ha l’insurrezione armata in Sicilia e nel Cilento, da cui poi la svolta costituzionalista di Ferdinando II, con il decreto del 29 gennaio, che annuncia la concessione dello Statuto, poi pubblicato il 10 febbraio. Il testo è redatto da F. P. Bozzelli, sullo schema della costituzione francese del 1830.

⁷¹ *Ibidem*, pp. 256-257.

⁷² *Ibidem*, p. 258.

⁷³ Francesco DE SANCTIS, *Brevi osservazioni sull’archeologia considerata rispetto alle scuole* [1845], citato in: G. OLDRINI, *Op. cit.*, pp. 263-264. pp. 262-264.

⁷⁴ G. OLDRINI, *Op. cit.*, p. 264.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 265.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 266.

⁷⁷ *Ibidem*, l. c .

“È il momento del massimo trionfo del mito del neoguelfismo, del massimo entusiasmo per le idee riformatrici, già tanto esecrate dal governo, di Pio IX, e dello scatenarsi di un vero e proprio delirio di consensi per Gioberti, l'uomo al cui indirizzo si innalzano di continuo a Napoli vibranti ovazioni”⁷⁸p. 267.

Giobertismo, neo-guelfismo e federalismo sono l'argomento di un opuscolo che Leopoldo Perez de Vera (*Della italica nazionalità e de'doveri ch'essa impone*, Napoli, 1848) dedica agli 'eletti giovani dell'Accademia Militare di Napoli', che - pubblicato tre mesi dopo - contiene la definizione dei nuovi doveri imposti dal 'sentimento della nazionalità'⁷⁹.

80

81

*

A Napoli, gli eventi della rivoluzione di Palermo del gennaio 1848 ebbero un deciso effetto nell'accelerare pericolosamente le riforme liberali autorizzate da Ferdinando II, ma che ben presto - a motivo - dell'incapacità della borghesia liberale da lui posta al governo - aprirono la via ad un'imprevisto moto di popolo, che ben presto sfuggì di controllo ed alla fine indusse questi stessi liberali a rifluire sulle posizioni dell'assolutismo, sia per l'incapacità di trovare una giusta misura fra le loro istanze e quelle dei democratici napoletani, sia per il fondato timore che le rivendicazioni popolari attaccassero le loro proprietà non meno latifondiste ed assenteiste di quelle dell'aristocrazia, i tanto vituperati 'baroni'⁸².

E comunque, a Napoli, diversamente da Palermo, si ha in certo senso una 'rivoluzione passiva', anche se non immediatamente nel senso che attribuiva Cuoco a quella del 1799. Ora, a Napoli, più che 'due popoli', c'era una borghesia animata da una potenziale capacità politica, "desiderosa di dominio, ma in un regime ordinato e pacifico", che si risolve a superare il suo innato conservatorismo "quando vede il capo della Cristianità e gli stessi principi italiani lanciarsi nel movimento"⁸³.

Movimento che andrebbe forse meglio definito come ispirazione ad un rinnovamento politico, orientato verso la Lega italiana, o 'federazione dei principi italiani', sotto l'egida del Pontefice, secondo cioè non solo il progetto 'neo-guelfo' di Gioberti, ma analoghe istanze federative del Rosmini e dello stesso Ventura, con punte di deciso rivoluzionarismo dei liberali e dei democratici siciliani (peraltro divisi, fra l'altro, sulla ripresa o sulla modificazione sostanziale della costituzione del 1812).

In questo senso va forse inteso il giudizio di De Ruggiero sul fatto che il 1848 esordisce "con una grande concordia ed affinità d'impulsi", prima cioè che "il differenziamento dei partiti" si determini più tardi, "per una serie di contraccolpi esterni (rivoluzione francese, guerra d'indipendenza, rivoluzione austro-ungarica, ecc.)"⁸⁴.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 267.

⁷⁹ *Ibidem*, l. c.

⁸⁰ *Ibidem*, l. c.

⁸¹ *Ibidem*, l. c.

⁸² Guido DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*. Bari, Laterza, 1922, pp. 251 e ss.

⁸³ *Ibidem*, p. 251.

⁸⁴ *Ibidem*, pp. 251-252.

Secondo l'interpretazione di De Ruggiero, uno dei più attenti storici del pensiero liberale, dunque di ideologicamente liberale non vi sarebbe a Napoli che questa esigua minoranza della borghesia (quasi coincidente con quelle famiglie le quali “ con maggiore attività avevano partecipato ai moti del '20-2”) che ora, nel 1848, costituisce i “quadri dell'improvvisato regime liberale” napoletano⁸⁵. Ma De Ruggiero subito dopo aggiunge che al seguito di questi “quadri” bisogna annoverare “una più larga sezione” di ex-murattiani, educati “al comando, all'amministrazione, alla milizia”⁸⁶, nel corso del Decennio francese a Napoli (1806-15).

Sarebbe allora questa “più larga sezione” della borghesia quella animata da un vero spirito nuovo, “figlia del proprio lavoro e orgogliosa di un prestigio che sente dovuto al suo merito”: una borghesia che si sente defraudata dei suoi privilegi dalla restaurazione borbonica, e che comunque non è animata mire rivoluzionarie, bensì da istanze costituzionali⁸⁷. Nondimeno, questa ‘più larga sezione’, concettualmente identificabile a sé solo con un'astrazione, in realtà è confusa nelle file di una borghesia il cui carattere va con “sfumature insensibili verso le gradazioni più passivamente conservatrici”, in cui cioè “il bisogno di comandare e di disporre da sé le proprie sorti si attenua progressivamente, fin quasi a scomparire in un rassegnato amor di quiete e in un tranquillo ossequio verso un governo paterno, che garantisce almeno la sicurezza del paese”⁸⁸.

In altre parole, una borghesia che assomma in sé componenti di tardo-napoleoniche, o murattiane, interessate ad una monarchia amministrativa (capace di riforme burocratiche ed economiche, più che interessata a maggiore partecipazione politica), con un velleitarismo innovatore subito disponibile a ripiegare sul paternalismo assolutistico-monarchico (tanto più ora ammantato di riformismo amministrativo), appena il fantasma della rivoluzione si personalizzi in minacciose masse popolari. In questa analisi deruggeriana si perde però di vista un dato storico, ossia che questi ex-murattiani si sovrapposero alla rivoluzione costituzionale del 1820, forse senza averla voluta, bensì subita ad opera della Carboneria.

E si trascura il fatto che anche ora, nel 1848, se non dell'opera del settarismo più o meno latomistico o mazziniano (entrambi a sfondo democratico-repubblicano), certo le più radicali spinte rivoluzionarie, intese a riovesciare la monarchia, vengono da un'altra componente borghese (o, se si preferisce, una sezione minoritaria di matrice ‘piccolo-borghese’).

L'analisi di De Ruggiero qui invece riprende, condividendole, le conclusioni di Petruccelli della Gattina, ossia focalizzandosi su di un'unica componente borghese, ancorché complessa e confusa, quella che abbraccia quanti possiedono la terra, a fronte di un capitalismo arcaico, bloccato. Una borghesia titolare della ricchezza sostanzialmente agricola del paese, concentrata in poche famiglie e in qualche corpo

⁸⁵ *Ibidem*, p. 252.

⁸⁶ *Ibidem*, l. c.

⁸⁷ *Ibidem*, l. c.

⁸⁸ *Ibidem*, pp. 252-253.

morale, dunque un'oligarchia che ha rimpiazzato l'antica feudalità, ed è più trista, arida, inesorabile, perché è l'aristocrazia dei *parvenus*⁸⁹.

Il programma politico di questa borghesia è però complesso, appunto per la contestualità di due diverse sezioni che la compongono. Dal canto suo, De Ruggiero spiega così la contrapposizione nel medesimo programma liberale: da un lato, coloro che vogliono un bicameralismo incentrato sul reciproco controllo fra sovrano, 'camera alta' (i Pari), scorgendovi lo strumento più adatto a far fronte sia all'oligarchismo di una parte della borghesia, sia all'anarchismo popolare; dall'altro lato, coloro che intendono il bicameralismo come incentrato sulla 'camera bassa', poiché scorgono nella 'Camera alta' uno strumento del sovrano e gli contrappongono il primato di quella dei deputati⁹⁰.

La realtà è un'altra, e lo si coglierà meglio nella vicenda del Parlamento siciliano. Intanto, nel senso appunto della metamorfosi della *Parìa*, inizialmente assunta a componente essenziale del recupero della *Costituzione siciliana* del 1812, con un *Senato*, come alla fine si concluderà nel testo dello *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* nel luglio 1848. Ma a Napoli come a Palermo, la 'sezione decisiva' della borghesia sarà quella che si costituisce una forza militare al servizio dei suoi interessi, cioè la Guardia nazionale.

A Napoli l'istituzione della Guardia Nazionale è un altro punto di grande importanza del "programma borghese", organismo che svolge due diverse attività garantendo l'ordine pubblico sia nella capitale che nelle province, "contro le masse proletarie, che, risvegliate in un primo momento dai loro stessi padroni [borghesi], hanno continuato poi l'agitazione del loro proprio esacusivo interesse, tendendo all'occupaione della terra"⁹¹.

Tuttavia, va anche considerato l'altro fattore che agiterà il 1848 napoletano, ossia un fattore esterno, e non tanto, qui, il repubblicanesimo di Mazzini, bensì appunto il 'neo-guelfismo di Gioberti, latore di un progetto dalle implicazioni al tempo stesso indipendentiste (contro l'Austria) e federaliste (l'unione dei Principi italiani). Progetto che il pensiero politico napoletano recepisce dall'esterno, lo riceve già compiuto agli albori del 1848⁹².

Ma c'è anche un'altra realtà che in questa analisi deruggeriana passa forse troppo in ombra. La verità è che c'è un'altra 'sezione' della borghesia poc'anzi non considerata determinante dal De Ruggiero, ossia la *media borghesia* di sentimenti cattolici, ben diversa da quella murattiana o meramente legata ad interessi cetuali-economici.

Dopo tutto, Napoli fu conquistata di slancio dall'utopia del *Primato* giobertiano. "Il sentimento cattolico che animava il programma federalista trovò nell'ambiente religioso e devoto della media borghesia un terreno molto fertile", che contribuì a far comprendere presso "la massa più tipegida" della borghesia "la tesi specificamente liberale", tanto che - quando Pio IX smentirà la fiducia che in lui era stata

⁸⁹ F. PETRUCCELLI [della GATTINA], *La rivoluzione di Napoli nel 1848*. A cura di F. Torraca. Milano-Roma-Napoli, 1812. Citato da: G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., p. 253n.

⁹⁰ G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., p. 254.

⁹¹ *Ibidem*, p. 255.

⁹² *Ibidem*, pp. 258-259.

universalmente riposta - questo “spirito nuovo del liberalismo” esprimerà “un sentimento di laicità superiore, non esclusivo di Dio, ma inclusivo in un significato tutto immanente e razionale”⁹³.

Tesi audace questa di De Ruggiero, che anche lui in certo modo ‘hegeliano napoletano’, si riferisce a Silvio Spaventa, trovandovi appunto la *sintesi* fra la ‘neo-guelfa’, la *tesi cattolico-liberale* (di per sé anti-statalista ed in quanto federalista anti-unitarista in politica, e certo non immanentista e razionalista in filosofia e ideologia), e l'*antitesi* statalista, razionalista, che era a fondamento delle più spinte posizioni laiche ed unitariste.

“Questo ci fa chiaro perché mai i capi del liberalismo napoletano, che pure erano tutt’altro che religiosi, ed anzi imbevuti di razionalismo tedesco, accettassero così prontamente il programma neo-guelfo. Essi vi riconoscevano solo un mezzo opportuno per irreggimentare sotto le proprie bandiere le forze cattoliche”⁹⁴.

E quindi, Silvio Spaventa poteva esclamare - hegelianamente - che “quando per opera del processo logico della storia [...] l’Infinito ed eterno dell’animo umano si raccolse tutto nella religione [...], e fu ritrovato di nuovo nella vita mondana dello spirito, nel pensiero, nelle arti e nel diritto”; e quando un uomo, “tenuto per infallibile, venne a riconoscere che l’Infinito della religione è uno con l’Infinito della Società [...], dall’alto del Vaticano disse quelle memorabili parole: Dio è con noi; allora lo Stato italiano fu ricostituito sopra la vera base, la nostra nazionalità fu ravvivata di novello spirito e fu proclamata la nostra indipendenza. Questo uomo fu Pio IX”⁹⁵.

Era, questa posizione di Spaventa, - riconosce peraltro De Ruggiero - un accettare arditamente la religione in termini razionalistici, subordinarla alle proprie esigenze ideali. Ma se non era un’illusione, bensì il contenuto più serio della nuova ideologia, invece l’illusione era un’altra, cioè che “il papato stesso potesse subire fino all’ultimo questa sua spoliazione razionalistica”⁹⁶.

E da questa illusione deriva - secondo De Ruggiero - “il fallimento della rivoluzione” del 1848, ancorché “dall’acuta percezione delle idealità-neoguelfe s’individua già il pensiero della futura Destra liberale”⁹⁷.

In realtà, che cosa veramente successe a Napoli, tanto da caratterizzare ben diversamente la rivoluzione rispetto a Palermo ed alla Sicilia?

In altre parole: ci fu un’illusione laico-liberale, immanentista- razionalista oppure un tradimento (o revirement) da parte del Papa? Oppure altri fattori, oltre a quelli che lo stesso De Ruggiero contraddittoriamente ripercorre. Ossia, al di là, sia delle resistenze ed il sostanziale rifiuto da parte del governo piemontese di aderire alle proposte di una Lega italiana; sia della pretesa dei certi ambienti legittimisti napoletani di avere semmai Ferdinando II come re d’Italia⁹⁸.

*

C’era forse qualcosa di più che minava la rivoluzione liberale a Napoli, come poi l’avrebbe compromessa all’interno della stessa rivoluzione liberale in Sicilia?

⁹³ *Ibidem*, pp. 261-262.

⁹⁴ *Ibidem*, l. c.

⁹⁵ Citato da un discorso apparso su *Il Nazionale*, il 5 marzo 1848 (*Ib.*, pp. 262-263).

⁹⁶ *Ibidem*, p. 263.

⁹⁷ *Ibidem*, pp. 263-254.

⁹⁸ *Ibidem*, pp. 266-267.

Era questo qualcosa ‘solo’ la trasformazione dell’iniziale rivoluzione intesa al recupero della struttura cetuale-istituzionale del 1812 in un sistema orientato sempre più verso un radicalismo democratico che come esito ultimo aveva il repubblicanesimo mazziniano e l’unitarismo livellante-centralistico dello Stato sardo-italiano?

Oppure era un intransigentismo che pervadeva nei confronti di Napoli anche i moderati liberali, oltre ai democratico-radicali, inducendoli - appunto per il loro massimalismo politico - a rifiutare ogni mediazione con il pur, almeno formalmente, condiscendente Ferdinando II?

O, anche, c’era una qualche forza che sospingeva a rompere sia con l’aristocrazia liberal-moderata, che pure aveva voluto mettersi a capo della rivoluzione, sia con la Chiesa siciliana, che pure aveva anch’essa aderito al moto autonomistico, di riflesso non solo a profondi legami con l’autonomia siciliana, ma anche in piena adesione al ‘neo-guelfismo’ ed al federalismo unitarista di Pio IX?

Forse non si tiene nel dovuto conto la svolta che nei confronti della Chiesa avviene, ‘in corso d’opera’, nella rivoluzione liberale napoletana, come vedremo non diversamente da quanto accade in quella ‘liberal-moderata’ siciliana. L’11 marzo 1848 a Napoli si decide l’espulsione dei Gesuiti dal Regno, e la creazione (il 22 marzo) - in luogo della soppressa presidenza dell’Università e della *Giunta della pubblica istruzione* - di una *Commissione provvisoria d’istruzione* (composta, fra gli altri, da Cagnazzi, De Sanctis, Selvaggi, Tommasi, Roberto Savarese, Saverio Baldacchini, Aurelio Saliceti, Fiuseppe Del Re), incaricata di formare un progetto di riforme per l’ordinamento pubblico dell’insegnamento⁹⁹.

E non solo i Gesuiti vengono esclusi dall’insegnamento, infatti il 19 aprile si abroga il decreto del 10 gennaio 1843 sull’istruzione primaria affidata ai vescovi, ora posta alle dipendenze del nuovo Ministero dell’Istruzione¹⁰⁰. [sin qui, ora, in: Sicilia cattolica, par7]

Frattanto, la libertà di stampa concessa dallo Statuto vede iniziare da febbraio una proliferazione di giornali che si compie nel maggio successivo, che vengono ad aggiungersi ad altri già esistenti (*L’Omnibus*, *Il Lucifero*), che si trasformano in senso liberale e costituzionale¹⁰¹. Fra questi, specialmente *Il Riscatto italiano* (di Mancini), o *Il tempo* (di Troya e dei suoi collaboratori Saverio Baldacchini e Bonghi) assumono posizioni moderate, nel senso di un programma di ‘*progresso della libertà nell’ordine*’, mentre altri sono su posizioni più radicali, come *Il Costituzionale*, *Il Mondo vecchio e mondo nuovo*, *L’Indipendenza italiana*, *La Critica e verità*¹⁰².

L’iniziativa politica, fra il primo e secondo ministero Serracapriola ed il ministero Troya, resta fino al 15 maggio 1848 nelle mani dei moderati¹⁰³. Pur fra dubbi ed indugi, il governo liberal-moderato napoletano, formato appunto da Troya (con Dragonetti, Conforti, Imbriani) insediato al ministero il 3 aprile 1848, aveva varato una politica

⁹⁹ G. OLDRINI, *Op. cit.*, p. 268.

¹⁰⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁰¹ E precisamente: *La Nazione*, *Il nazionale*, *Il Costituzionale*, *La libera opinione*, *Il riscatto italiano*, *L’unione italiana*, *L’indipendenza italiana* (*Ib.*, l. c.).

¹⁰² *Ibidem*, p. 269.

¹⁰³ *Ibidem*, l. c.

incentrata sulla cooperazione alla guerra italiana, con l'adozione del tricolore come bandiera dello Stato, con l'organizzazione delle province per mezzi di commissari; con la riforma della legge elettorale; con la nomina per la camera dei pari riservata al re, su un elenco presentato dagli stessi elettori; e soprattutto con la facoltà conferita alla Camera dei Deputati di modificare lo stesso Statuto¹⁰⁴.

Un tale ministero liberale cominciò con allestire l'esercito in vista della guerra contro l'Austria, quantunque: il popolo non ne comprendesse le ragioni; l'esercito non fosse preparato (e già impegnato duramente nella repressione della rivoluzione siciliana); e la stessa natura di questa rivoluzione siciliana non fosse compresa nella sua vera portata politico-istituzionale¹⁰⁵.

Poi il 15 maggio, quando si produce la reazione da parte delle forze conservatrici, le quali avvertivano che il programma liberale minacciava di scatenare le passioni che avrebbe minacciato i liberali moderati. Ad ingrossare l'opposizione contribuirono i contraccolpi della politica estera: la guerra nazionale sempre più incerta e perdente; il contegno subdolo del Piemonte, "che tendeva a monopolizzarne" gli eventuali frutti; l'Austria forte e decisa a far pagare caro il tradimento dei Napoletani; il Papa, spaventato "anch'egli dalle esorbitanze liberali", si predisponne all'Enciclica del 29 aprile; la Sicilia ormai perduta; l'Inghilterra che aizzava il secessionismo isolano e restava ostile alla guerra italiana¹⁰⁶.

Tutti motivi per cui nella notte del 14 maggio, vigilia dell'inaugurazione del parlamento napoletano, a Napoli improvvisamente si innalzarono le barricate, senza che i capi liberali (fra cui Poerio, Spaventa, Imbriani, Pica) vi avessero alcuna parte¹⁰⁷. La rivoluzione liberale scappava di mano ai liberali, che perdendo ogni presa sulle masse popolari rimasero schiacciati fra gli insorti e la pronta reazione militare, che già la sera del 15 maggio erano padrone del campo¹⁰⁸.

D'altro canto, mentre "palesamente favoriva la causa degli'insorti siciliani", l'Inghilterra d'altra parte "avversava in tutti i modi la partecipazione dei napoletani alla guerra contro l'Austria", motivo per cui, se i liberali napoletani gridarono al tradimento, invece i reazionari "con rapido mutamento di fronte - il 15 maggio 1848 - disertarono la guerra italiana e concentrarono tutte le proprie forze contro la Sicilia", riducendola all'obbedienza e quindi sottraendola all'ambizione annessionistica inglese¹⁰⁹.

Tuttavia, nonostante una forte corrente di opposizione, la guerra era ormai decisa, e l'esercito partiva per l'Italia settentrionale agli ordini di Guglielmo Pepe, determinando una rottura fra i liberali, che appoggiavano la guerra, e la dinastia¹¹⁰. La conseguenza immediata fu che nell'illusione che bastasse dichiarare la guerra nazionale per dare uno sbocco alle inquietudini sociali, i liberali intensificarono "la loro lotta

¹⁰⁴ G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., p. 277.

¹⁰⁵ *Ibidem*, pp. 268-269.

¹⁰⁶ *Ibidem*, p. 278.

¹⁰⁷ *Ibidem*, p. 279.

¹⁰⁸ *Ibidem*, p. 280.

¹⁰⁹ G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., pp. 270-271.

¹¹⁰ *Ibidem*, p. 273.

violenta contro il Ministero”, ma con l’intensificare questa loro propaganda smosse gli strati profondi della società, in continua agitazione, dando libero sfogo a passioni diverse da quelle che i liberali avevano fomentato¹¹¹.

Da parte sua, Ferdinando II chiamò al governo i liberali più moderati, dando a vedere che il liberalismo stesso avesse trionfato “contro i suoi nemici anarchici e comunisti”, mentre scioglieva la Camera e la Guardia nazionale, dando libero spazio alla repressione pliziesca, con la limitazione della libertà di stampa e di associazione¹¹². Il 16 maggio si insedia un nuovo gabinetto, formato da Cariati, Bozzelli e Ruggiero, che ingaggia un serrato confronto con l’opinione liberale, spingendosi gradualmente sulla via di una restaurazione dell’assolutismo¹¹³. Nel luglio 1848 si riapre il parlamento, ultima roccaforte liberale, mentre i giornali combattono l’ultima battaglia pubblicistica del liberalismo, “prima che la controffensiva reazionaria, stroncandola con la violenza, rispinga l’attività dei patrioti alla forma clandestina”¹¹⁴.

Il parlamento venne aggiornato al 13 marzo 1849, “e cadde, così, in abbandono, senza nessun atto coercitivo di scioglimento”¹¹⁵. Poi le numerose condanne a morte (commutate) e l’ergastolo che colpì gli stessi liberali che avevano continuato l’insorgenza nelle province¹¹⁶.

2. A Palermo, frattanto, l’attività del *Comitato generale* era terminata con il *Discorso* del suo presidente, Ruggiero Settimo, per l’inaugurazione del Parlamento, il 25 marzo 1848, dove si rivolge sia ai “Signori Pari” ed ai “Rappresentanti dei Comuni di Sicilia”¹¹⁷, ossia persone fisiche ed istituzioni che poi, come si è accennato, scompariranno politicamente nel preteso riadattamento della ‘anglo-sicula’ costituzione del 1812. Infatti, non fu tanto un adattamento, quanto piuttosto una sostanziale trasformazione in senso ‘democratico’ di quella costituzione. Trasformazione che andava oltre il pur necessario rammodernamento del costituzionalismo aristocratico-borghese del 1812 e del 1820.

Un adattamento di forme necessario per accogliere i nuovi ceti emergenti, ma che per rispettare la sostanza delle istituzioni tradizionali avrebbe dovuto perfezionare il sistema pluricetuale (con un’osmosi intercetuale, multifunzionale, interattiva) e non annientarlo.

Anziché una distinzione di ceti, di funzioni, di ruoli (come del resto sussisteva in Inghilterra e come sino a trent’anni prima avevano cercato di rammodernare lo Stato prussiano personalità come Karl von Stein e Wilhelm von Humboldt) qui dunque la formula bipolare, antagonistica, fra ‘popolo’ ed ‘aristocratico-borghesi’.

Ecco i termini di un’ideologia dalle implicazioni ‘dialettiche, astranti dalla valutazione oggettiva delle capacità e delle distinzioni cetuali-funzionali. Da qui la prospettiva astratta, ideologica, di una dialettica

¹¹¹ *Ibidem*, p. 275.

¹¹² *Ibidem*, p. 281.

¹¹³ G. OLDRINI, *Op. cit.*, p. 270.

¹¹⁴ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁵ G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., p. 290.

¹¹⁶ *Ibidem*, p. 291.

¹¹⁷ Ruggiero SETTIMO, *Discorso del Presidente del Comitato generale all’apertura del General parlamento di Sicilia nel giorno XXV marzo*, in: *Ib.*, [Num. 109], p. 248.

creduta necessaria e risoltrice, per la quale l'antitesi della 'Camera alta', la Paria, dovrà - per un processo di razionalizzazione immanente la storia - essere inglobata di una sintesi di cui si pone come protagonista unico il 'popolo', ma in realtà il ceto che si auto-definisce suo rappresentante.

Un protagonista unico che alla fine travalicherà qualsiasi suggestione di una possibile surrogazione dell'antica complessità dei corpi in una 'federazione' - quale fra gli altri veniva rivendicata da Francesco Paolo Perez (nel segno di un liberalismo molto prossimo alla teorizzazione dei limiti al potere dello Stato sostenuta da Wilhelm von Humboldt nel corso della Rivoluzione francese ed alle sue implicazioni unitarie)¹¹⁸ - di ceti locali, i municipi (ossia comuni), i distretti (accorpamento di municipi), le province (incentrate sulle grandi città).

Allora, coloro che si professarono convinti 'federalisti e liberali' - come Emerico Amari, Francesco Ferrara e Paolo Perez - finirono per accorgersi dell'esito di questa dialettica ideologica, imposta ai fatti ed alle situazioni, configurarsi nello Stato unitario, cui miravano sia i monarchici piemontesi che Mazzini ed i repubblicani.

Questi ultimi, però, i 'repubblicani mazziniani', non diversamente dai 'democratici radicali', sarebbero risultati - da inconsapevoli gregari, da contingentemente ausiliari al processo di unificazione¹¹⁹ sabaudopiemontese - anch'essi antitetici alla visione del protagonista del processo unitario, centralizzatore e livellante (sia delle distinzioni cetuali, che delle autonomie locali, federaliste o municipaliste). E dunque da inglobare o eliminare dalla scena politica.

In realtà, questo protagonista della transizione verso lo Stato unitario aveva un volto cangiante, dietro cui si stagliava una medesima ambizione di dominio oligarchico. Pertanto, abbandonata la crisalide 'democratica' (la 'pretesa' di rappresentare il popolo), questo protagonista si sarebbe scoperto in piena armonia con il disegno unitario della monarchia piemontese.

Se non sembra che nel discorso di Ruggiero Settimo traspaia una qualche condivisione su tale proposito di radicale trasformazione della costituzione del 1812, del resto da lui stesso ripresa a punto di riferimento nel 1820, resterebbe da accertare quanto se non vi sia invece la consapevolezza della possibile deriva di questa rivoluzione siciliana (inizialmente favorevole al recupero delle tradizioni isolate, nel contesto di una federazione italiana con gli altri stati).

Dalle parole pronunciate nell'occasione dell'apertura del parlamento intanto appare chiara in Ruggiero Settimo l'intenzione di identificare il successo della rivoluzione siciliana con un disegno della "*mano della*

¹¹⁸ "*Quando il salutare convincimento prevarrà - e già parmi imminente - che le nazioni non sono agglomerato [sic] d'individui, ma associazioni di stati, o di provincie; che lo stato e la provincia non sono che associazioni di municipi; che il municipio è associazione di classi, di istituzioni, di famiglie; che ciascuna di queste entità sociali crea complessi negli individui diritti indipendenti dal potere politico, e che solo a quello sottostanno in quanto valga tenerli nei limiti delle proprie competenze, allora solo si vedrà frenata nei suoi giusti confini la sovranità nazionale, e però il dispotismo di qualsiasi nome o natura*" (F. P. PEREZ, *La Rivoluzione siciliana del 1848*, cit., p. 38).

¹¹⁹ E proprio Perez indica nel "*fusionismo unitario*" di Mazzini la matrice della polemica antifederalista dei giornali della Toscana, che vomitano ingiurie "*contro i promotori dell'idea federativa*", arrivando a dichiarare "*discreditata*" e "*parto di menti retrograde*" la *Confederazione italiana* (Ib., p. 57 e n.)

Provvidenza”, del resto già annunciato dalle riforme di Pio IX; disegno che ora ha animato il popolo di quel “*sentimento profondo, vitale*” che ha sempre animato i Siciliani, come un grande “*amore per la libertà*” e della “*coscienza dei nostri diritti costituzionali*”¹²⁰.

Qui comunque l'immediato protagonista della rivoluzione è anche per Ruggiero Settimo il ‘popolo’. È stato infatti il ‘*popolo di Palermo*’ che - sottolinea Settimo - ha affidato la guida della ribellione, che aveva lui stesso cominciato, al *Comitato generale*¹²¹. “*Il Comitato generale creato dal popolo di Palermo*” - dal popolo “*desideroso di consiglio nella lotta impegnata*” - sin da questi primi giorni ha trovato “*in questo sentimento il simbolo della rivoluzione Siciliana*”¹²².

Ecco quello che ha permesso al Comitato generale di rispondere a Ferdinando II “*che la Sicilia non avrebbe posato le armi, se non quando riunita in general Parlamento in Palermo, avesse adattato ai tempi la Costituzione che per tanti secoli avea posseduto*”, e che, “*riformata nel 1812 sotto l'influenza della Gran Bretagna, non si era mai osato di toglierle apertamente*”¹²³.

Un altro importante motivo del *Discorso* è - come si è accennato - sin dall'inizio l'identificazione fra la rivoluzione siciliana e la causa dell'indipendenza della nazione italiana, della “*gran famiglia italiana*”¹²⁴. Poco dopo il tema è sviluppato nel parallelo fra, da un lato, la “*miracolosa unanimità*” dei molteplici elementi che costituiscono il complesso della società siciliana (“*delle città, delle classi, di tutti quanti gli abitatori dell'Isola*”), determinandone la “*concorde adesione*” alla rivoluzione e, dall'altro lato, l'adesione ai progetti di unificazione italiana, come prova la resistenza di città come Messina, “*che innalzò in faccia alle batterie il vessillo tricolore*”¹²⁵.

La restante parte del *Discorso* fornisce una versione delle motivazioni del conclusivo fallimento dell'intermediazione di Lord Minto, ricapitolando poi articolatamente i diciotto punti su cui inizialmente il Comitato generale aveva concordato con il diplomatico britannico di rinunciare alla divisione dalla monarchia borbonica, ad alcune condizioni imprescindibili per Palermo¹²⁶. Condizioni che evidentemente Ferdinando II non era disposto ad accettare, e non ultimo quella di un

¹²⁰ Ruggiero SETTIMO, *Discorso del Presidente del Comitato generale all'apertura del General parlamento di Sicilia ...*, cit., p. 249.

¹²¹ “*Il Comitato ha avuto fede nella rivoluzione, e fiducia nel popolo. Il Comitato ha avuto fede nel sentimento politico che fu sempre in fondo del cuor d'ogni siciliano, l'amore cioè della libertà, la coscienza dei nostri dritti costituzionali, e la convinzione che la Sicilia non dovesse dipendere da nessun altro Stato*”(Ib., l. c.).

¹²² *Ibidem*, l. c.

¹²³ *Ibidem*, l. c.

¹²⁴ *Ibidem*, l. c.

¹²⁵ *Ibidem*, pp. 249-250.

¹²⁶ Fra cui: - che il sovrano conservasse il titolo di Re delle Due Sicilie; - che il suo rappresentante in Sicilia avrebbe continuato a chiamarsi Vicerè (ma avrebbe dovuto essere un membro della famiglia reale o un Siciliano, ed irrevocabilmente fornito dell'*alter ego*, “*con tutte le facoltà e tutti i vincoli che la Costituzione del 1812 dà al potere esecutivo*”); - che gli “*impieghi diplomatici, civili e militari, e le dignità ecclesiastiche*” della Sicilia fossero “*conferiti a'soli Siciliani e dati dal potere esecutivo residente in Sicilia*”; - che “*fosse riconosciuta e conservata la nostra attuale coccarda e bandiera tricolore*”; - che si consegnasse alla Sicilia la “*quarta parte della flotta, delle armi e dei materiali di guerra esistenti fin'ora, o l'equivalente in denaro*”; - che tutti gli affari “*di comune interesse si determinassero di accordo tra i due Parlamenti*”; - che formandosi la “*lega commerciale o politica con altri stati Italiani, siccome è vivo desiderio di Ogni siciliano, la Sicilia vi fosse rappresentata distintamente al par di ogni altro stato, da persone nominate dal potere esecutivo che risiederà in Sicilia*”(Ib., pp. 252-253).

separato Parlamento isolano e di una costituzione come quella ‘anglo-sicula’, sia pure rivisitata.

Comunque, - continua Ruggiero Settimo - le trattative furono interrotte dopo che Lord Minto ritornò da Napoli recando la protesta di Ferdinando II “contro qualunque atto che potesse aver luogo in Sicilia, e non fosse pienamente in conformità ed esecuzione (queste son le parole dell’atto) ai decreti del 6 marzo, agli statuti fondamentali ed alla costituzione da lui giurata”¹²⁷. Si trattava ovviamente della costituzione che, in tutta fretta, Ferdinando II aveva concessa, il 10 febbraio 1848, con il titolo di *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* (modellata sulla base di quella francese del 1830), contro il proposito dei Siciliani, appena insorti, di predisporre un loro Statuto che adattasse ai tempi la Costituzione ‘anglo-sicula’ (il quale - come si è visto - venne emanto più tardi, con il titolo di *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale parlamento*).

3. Successivamente all’apertura del Parlamento siciliano, il 25 marzo 1848, le vicende del ricostituito *Regno di Sicilia* volsero al peggio, dopo che il 10 luglio 1848 lo stesso Parlamento sanziona appunto il nuovo testo costituzionale ed elegge ufficialmente il secondogenito di Carlo Alberto (Alberto Amedeo, duca di Genova) a “*Re dei siciliani?*”¹²⁸. Elezione che non venne accettata dal suddetto Duca.

Sugli antefatti, in relazione al complesso scacchiere italiano ed europeo, in questi frangenti, nel *Regno delle Due Sicilie*, Ferdinando II, acquietati per il momento i Napoletani con la concessione, il 10 febbraio 1848, della suddetta *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* si trova a fronteggiare una nuova forte resistenza della Sicilia, sempre più decisa a combattere le antiche e mai sopite intenzioni annessionistiche di Napoli.

Una resistenza che nasce con il *Vespro*, nel XIII secolo, e che si perpetua fra XIII-XVII secolo, con gli Aragonesi ed i Viceré spagnoli, fino al duro confronto con Ferdinando I di Borbone, sia nel 1810-16 che nel 1820-21. Una resistenza che, appunto nel mito del Vespro, Michele Amari aveva evocato nel 1842 con il suo libro intitolato *Un periodo delle istorie siciliane del XIII secolo*, che venne costretto ad esulare da Napoli*.

Nel 1849, a fronte di un crescendo di resistenze da parte della Sicilia, Ferdinando II, invia le truppe contro Palermo (al comando del generale Carlo Filangieri, principe di Satriano), poi - per la mediazione di Francia ed Inghilterra - accetta un armistizio e concede quella che è sembrata la finzione di un’*extrema ratio*, cioè la concessione di un vero e proprio ‘statuto speciale’ per la Sicilia, quale appare l’*Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia*, ‘concesso’ il 28 febbraio 1849¹²⁹.

In sé, questo *Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia*, conteneva non poche concessioni alle istanze siciliane, come si evince dalla generale impostazione e da alcuni articoli specifici. Nell’art. 2 si legge: “*La Sicilia sarà sempre uno Stato indipendente. Il re dei Siciliani non potrà regnare o governare su verun altro paese. Ciò avvenendo sarà decaduto ipso facto [...]*”¹³⁰. Nell’art. 4: “*Il potere di far leggi interpretarle e derogare ad esse appartiene esclusivamente al*

¹²⁷ *Ibidem*, pp. 253-254.

¹²⁸ Alberto ACQUARONE, *Amari Emerico*, in: DBI, II, p. 578.

¹²⁹ *Atto Costituzionale di Gaeta per la Sicilia* [28 febbraio 1849], in: A. ACQUARONE-Mario D’ADDIO-Guglielmo NEGRI, *Le costituzioni italiane*, cit., pp. 588-593.

¹³⁰ *Ibidem*, p. 579.

*Parlamento*¹³¹. Nell'art. 5, relativamente al parlamento bicamerale si ripropone la ricostituzione della *Parìa*¹³²- già prevista dalla Costituzione 'anglo-sicula' del 1812 e dalla *Costituzione del regno delle Due Sicilie* del 10 febbraio 1848.

Quando poi i Siciliani respinsero il suddetto *Atto costituzionale di Gaeta*, le ostilità ripresero con esito per loro sfavorevole. Allora, il 26 aprile 1849 il capo del governo, Ruggero Settimo, dopo aver trasmesso i suoi poteri alla municipalità di Palermo, abbandona l'Isola. Ma Palermo non si arrese senza combattere accanitamente, e solo il 15 maggio le truppe napoletane poterono entrare in città, ponendo definitivamente fine al nuovo esperimento costituzionale della Sicilia¹³³.

Rientrato in possesso della Sicilia, Ferdinando non pensò più ai suddetti suoi tentativi di riforma costituzionale.

Dopo aver fatto chiudere con la violenza - a motivo dei tumulti scoppiati a Napoli il 15 maggio 1848 - il Parlamento napoletano e sospesa la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* (da lui stesso concessa il 10 febbraio 1848), e dopo aver invano concesso l'*Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia* (il 28 febbraio 1849) - ; alla fine Ferdinando II disciolse definitivamente il Parlamento napoletano (il 12 marzo 1849).

Quando poi venne annullato, per il successo militare delle armi napoletane, lo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale parlamento siciliano*, alla fine Ferdinando II non pensò più ad alcuna riforma costituzionale, sinché *in extremis* riesumò la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* del 10 febbraio 1848, richiamandola in vigore il 1 luglio 1860 e convocando il Parlamento per il 10 settembre successivo¹³⁴.

135

XI. *L'assenza di una rappresentatività politica del Meridione a seguito del centralismo di impronta piemontese dopo l'Unità attuata a colpi di invasioni, plebisciti e di dittature nei confronti degli altri Stati 'pre-unitari'.*

Venendo ora alla fase successiva alla conquista del *Regno delle Due Sicilie* ad opera dello Stato sardo-sabaudo (che si metamorfosa in Stato italiano), assumono una particolare rilevanza per capire le sorti del Sud i criteri di eleggibilità che ai sensi del laconico art. 39¹³⁶ e del, già citato, art. 40 dello *Statuto Albertino* vennero adottati nei due decenni successivi all'Unità.

Ne risulta quella subitanea eclissi del criterio adottato nella conquista garibaldina del Meridione - ossia il "convolgimento nei "plebisciti a suffragio universale maschile, del 20 e 21 ottobre 1860" - considerato

¹³¹ *Ibidem*, l. c.

¹³² *Ibidem*, pp. 591.

¹³³ *Ibidem*, l. c.

¹³⁴ A. ACQUARONE, *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*, in: Alberto ACQUARONE-Mario D'ADDIO-Guglielmo NEGRI, *Le costituzioni italiane*, cit., pp. 563-564.

¹³⁵ *Ibidem*, l. c.

¹³⁶ "Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge" (*Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 666).

dallo Stato unitario sardo-italiano pericoloso (nel “timore che masse incontrollate di nuovi elettori rurali potesse farsi strumento della Chiesa e delle cessate dinastie per affossare il progetto liberale unitario”), e quindi da sostituire con una chiusura fortemente censitaria, quale quella che caratterizza fra il 1860-82 il “suffragio censitario” adottato da un “regime che non vuole basi di massa” elettorali¹³⁷.

In tal modo, l'Italia unita “poteva mettere in piedi un regime formalmente rappresentativo che, al tempo stesso rinunciava programmaticamente ad avere basi di massa”, un disegno suicida, “come avrebbero mostrato nei decenni successivi le vicende dello Stato liberale e della sua classe dirigente, espressione di ristrettissime élites notabili, autolegittimantesi in pratiche elettorali mediate dai prefetti”¹³⁸.

In effetti, la legge elettorale del 1860 viene utilizzata in sette scrutini dalla VIII legislatura (il 27 gennaio 1861) fino alla XIV (del 16 maggio 1880), chiamando alle urne un'aliquota oscillante fra l'1,9 ed il 2,2 per cento del totale, dunque escludendo il 98 per cento della popolazione¹³⁹.

Riguardo al Regno delle Due Sicilie, se al momento della conquista garibaldina, con i plebisciti, su circa 8.600.000 abitanti risultano votanti solo 197.700 elettori, venti anni dopo, nel 1880, quando la popolazione è di 10.300.000 abitanti, risultano votanti solo 221.880¹⁴⁰.

“Interpretate, queste cifre - sottolinea Martucci - ci dicono che le campagne meridionali restano prive di rappresentanza, abbandonate a un sistema di relazioni ‘prepolitiche’. Un contesto nel quale, cioè, ben presto si innesta un meccanismo di intimidazione criminale allo stato nascente, fatto di campieri e di renitenti alla leva, armati e datisi alla macchia, subordinati ai grandi affittuari ‘premafiosi’, come risulta dagli stessi dibattiti parlamentari del 1875¹⁴¹.

Migliaia di “nuovi sudditi paesani”, dunque, che - probabilmente ignari dell'avvenuta devoluzione della sovranità borbonica a vantaggio della ‘monarchia rappresentativa’ sabauda - al Senato “si vedevano rappresentati virtualmente dai latifondisti nominati senatori in virtù di quanto previsto dall'articolo 33”¹⁴². Articolo che - come si è visto - indica come rientranti nella nomina regia dei senatori “le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria”¹⁴³. Mentre alla Camera questi stessi contadini meridionali saranno spesso rappresentati da “famelici capi-clienti designati da pochi privilegiati dimoranti, per lo più, nei centri urbani”¹⁴⁴.

145

¹³⁷ MARTUCCI, *Op. cit.*, pp. 88-89.

¹³⁸ *Ibidem*, p. 89.

¹³⁹ *Ibidem*, p. 90.

¹⁴⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁴¹ *Ibidem*, l. c.

¹⁴² *Ibidem*, l. c.

¹⁴³ *Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 665.

¹⁴⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁴⁵ *Ibidem*, l. c.